

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. 2 del 4/02/2011

OGGETTO :

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SOPPRESSIONE DEI CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI

L'anno **duemilaundici** , addì **quattro** , del mese di **febbraio** , alle ore **17** e minuti **30** , presso il Centro Diurno di Viale Marazza a Borgomanero, si è riunita l'Assemblea del Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali di Borgomanero in sessione ORDINARIA ed in seduta di SECONDA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Comune	Quote	Presenza	Assenza	Sindaco	Delegato
Agrate Conturbia	24	X		X	
Barengo	14		X		
Bogogno	20	X		X	
Bolzano Novarese	18	X		X	
Borgomanero	329	X			Borgna Maria Emilia
Briga Novarese	46	X		X	
Cavaglietto	6		X		
Cavaglio d'Agogna	20	X			Vanolo Sara
Cavallirio	20	X		X	
Cressa	23	X		X	
Cureggio	39		X		
Fontaneto d'Agogna	42	X			Platini Maria Antonia
Gargallo	28	X		X	
Gattico	52	X			Riboni Vittorina
Gozzano	88	X			Ricci Libera
Invorio	67		X		
Momo	41	X		X	
Pogno	24		X		
Soriso	12	X		X	
Suno	43	X			Oleggini Carlo Antonio
Vaprio d'Agogna	16	X		X	
Veruno	28	X			Temporelli Angela
Totale		17	5		

Assiste all'adunanza il Segretario Signor **DOTT. MORNICO PATRIZIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti n.17 Comuni rappresentanti n.850 quote, la seduta è valida ed assume la Presidenza il Sindaco del Comune di Bolzano Novarese Geom. Giulio Frattini, Presidente dell'Assemblea.

Sono presenti il Direttore, il Presidente e i quattro componenti del Cda del Consorzio.

DELIBERA N.2 DEL 4/2/2011

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SOPPRESSIONE DEI CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI

L'ASSEMBLEA

Visti:

l'art.14 commi 27.28.29, 30 e 31 del decreto legge 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010, che prefigura nella forma associata, obbligatoria per i Comuni fino a 5000 abitanti, l'ambito di organizzazione e gestione delle loro funzioni fondamentali ed assegna alle Regioni ed a successivo D.P.C.M. modalità e termini di attuazione;

l'art. 2 comma 186 lettera "e" della legge 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) con cui si dispone la soppressione dei Consorzi di funzioni fra gli Enti Locali;

il parere della Corte dei conti della Regione Piemonte, che con delibera n. 101/2010/SRCPIE/PAR ha dichiarato che qualora il Consorzio Socio Assistenziale sia da far rientrare tra quelli di funzioni, la sua scadenza decorre dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione; qualora invece lo stesso Consorzio svolga altri servizi eccedenti quelli essenziali dei Comuni, è escluso dalle misure soppressive in quanto Consorzio di servizi;

la bozza della DGR Piemonte "Disposizioni regionali ambiti territoriali e forme gestionali dei servizi sociali" alla firma dell'Assessore Ferrero;

Rilevato che:

la scelta di provvedere in forma associata alla gestione di funzioni e servizi di competenza dei Comuni rientra nella sfera di autonomia organizzativa riconosciuta agli Enti Locali dal titolo V della Costituzione e dall'Ordinamento degli Enti Locali;

i Consorzi costituiti per la gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, ai sensi della legge regionale 1 del 2004, sono altresì resi obbligatori ai sensi della vigente legge regionale del 23.5.2008, n. 12, art. 21 (legge finanziaria 2008);

l'attuale legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art 6. c. 1 attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, da esercitare sul piano territoriale attraverso gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini. La medesima esplicita al comma 2 che spettano ai Comuni l'esercizio delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, l'indicazione delle priorità nell'erogazione dei servizi, nonché la partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali di cui all'art. 8 (funzioni della Regione);

Richiamate:

la previgente normativa nazionale introdotta dal DPR 616 del '77, che per prima ha assegnato ai Comuni le funzioni di tutela e protezione delle fasce deboli della popolazione ;

la previgente legge 142/1990 che ha assegnato ai Comuni la possibilità di scegliere le forme gestionali anche associative previste dall'Ordinamento, ripresa dalla legge 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) che, agli articoli 30 e seguenti, disciplina ed individua le forme associative tra i Comuni per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi quali modalità positive di cooperazione tra gli Enti Locali;

la previgente legge regionale 62/1995, che ha espressamente individuato nella gestione consortile la forma ottimale per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, come ribadito dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", art. 9, comma 1.

Accertato che:

- le Amministrazioni dei ventidue Comuni consorziati esprimono un giudizio positivo in merito alla gestione consortile dei servizi e degli interventi socio-assistenziali svolta dal 1° gennaio 1998 ad oggi, in termini di efficienza ed efficacia, sia sul piano economico sia su quello organizzativo e gestionale;
- le Amministrazioni riconoscono che importanti risultati sono stati raggiunti in questi tredici anni dal C.I.S.S. di Borgomanero con lo sviluppo di nuovi servizi e l'estensione omogenea degli stessi sul territorio, sostenuta dall'impiego crescente di risorse regionali e comunali;
- le Amministrazioni, non riconoscendosi nelle valutazioni contenute nella bozza di deliberazione regionale alla firma dell'Assessore Ferrero, considerano che il documento fonda le valutazioni sui Consorzi anche su criteri e dati, che non tengono conto delle diverse situazioni locali, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dell'incidenza delle spese generali ed amministrative e del rapporto fra risorse regionali e risorse comunali;

Premesso che :

con deliberazione n. 26 del 30.11.2010, l'Assemblea dei Sindaci del C.I.S.S. ha conferito formale mandato ad un gruppo di lavoro tecnico-politico per studiare le diverse possibili forme di gestione associata dei Servizi Sociali alternative a quella consortile, fermo restando il principio imprescindibile della titolarità dei Comuni nell'esercizio della funzione socio-assistenziale e la volontà di esercitare la medesima per garantire l'assetto dei servizi meglio rispondente alle esigenze dei cittadini del territorio;

ad oggi il gruppo di lavoro incaricato è giunto alle seguenti considerazioni:

- a) l'ipotesi dell'Unione di Comuni presenta una serie di aspetti vantaggiosi: la natura giuridica di Ente Locale con conseguente contabilità finanziaria ai sensi del Testo Unico, l'agevole transazione della dotazione organica del Consorzio e la coincidenza tra il governo politico-amministrativo dei Comuni e l'esecutivo dell'Ente.

Tuttavia l'Unione di Comuni potrebbe essere difficilmente praticabile in contesti composti da tanti Comuni come nel nostro bacino territoriale (almeno 26 Comuni), per l'eccessiva complessità attuativa, sia in fase costitutiva che, successivamente, in fase gestionale;

altro aspetto critico si rileva inoltre nella notevole disparità demografica dei Comuni aderenti, la cui popolazione va da poche centinaia ad oltre 20.000 residenti, con esiti di complessità circa la rappresentatività politica;

a ciò si aggiunge l'incertezza, a tutt'oggi non chiarita, circa la possibilità per un Comune di aderire a più unioni per l'esercizio di funzioni diverse, aspetto reso ancora più gravoso stante l'obbligo per i soli Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di svolgere molteplici funzioni in forma associata, con riferimenti territoriali necessariamente differenti;

- b) l'ipotesi della Convenzione presenta come aspetti positivi la snellezza delle procedure e dell'assetto organizzativo, in quanto gli atti amministrativi, finanziari e contabili sono attribuiti ai singoli Comuni ma, come rovescio della medaglia, profila invece difficoltà di ricollocazione del personale del Consorzio nelle piante organiche comunali;
- c) l'ipotesi della delega integrale all'Azienda Sanitaria Locale si sostanzia, alla luce dell'attuale quadro normativo nazionale e della Regione Piemonte, nell'adesione a un modello di centralismo regionale (impennato sulla figura di direttori generali, assoggettati al solo controllo della Giunta che li nomina) che comporta la rinuncia, da parte dei Comuni, ad esercitare la piena titolarità sugli interventi socio-assistenziali e, soprattutto, sulle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. Ad oggi, rispetto ai servizi sanitari i Comuni non hanno alcuna voce in capitolo, essendo di fatto il Comitato dei Sindaci di Distretto un organo più formale che sostanziale sul piano della decisionalità e del controllo. Altrettanto potrebbe accadere per i servizi socio-assistenziali, che devono, invece, mantenere una strettissima vicinanza con il territorio, attraverso gli Amministratori, per essere efficaci nelle risposte di aiuto. Inoltre va messa in conto come aggravante la perdita da parte dei Comuni del fondo regionale destinato alle politiche sociali, che verrebbe dirottato alle Aziende Sanitarie;
- d) l'ipotesi di trasferimento all'azienda Sanitaria Locale delle competenze sociali a rilievo sanitario, in una logica di separazione del socio-assistenziale e del socio-sanitario, espone la funzione sociale da un lato al rischio di marginalizzazione, nel senso che rimarrà residuale, perché povera di risorse economiche, e dall'altro al rischio di sanitarizzazione eccessiva delle problematiche della persona. Potrebbe perdersi una politica di welfare che integri socio-assistenziale, socio-sanitario e sociale allargato, a danno di una visione globale delle persone e dei loro bisogni.

Dato atto che il presente documento è stato elaborato e condiviso all'unanimità dai presenti, dal Gruppo di Lavoro tecnico-politico costituito dall'Assemblea con deliberazione n.26 del 30/11/2010 che si è riunito il giorno 27 gennaio 2011;

Richiamati gli interventi del Presidente dell'Assemblea, del Presidente del Consiglio di Amministrazione E del Direttore;

Udito altresì l'intervento del Sindaco di Momo, che dichiara di astenersi, pur non essendo in linea di principio contrario alle proposte contenute nel provvedimento, ritenendo la gestione dei servizi sociali troppo onerosa per il proprio Comune;

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 16 componenti l'Assemblea rappresentanti n. 809 quote e la contemporanea astensione di n.1 componente l'Assemblea (Momo), rappresentante n.41 quote e nessun voto contrario;

DELIBERA

1) Di condividere pienamente gli assunti, le valutazioni e le considerazioni esposte in premessa, con particolare sottolineatura all'imprescindibile ruolo di indirizzo politico delle Amministrazioni Comunali nella gestione dei Servizi Socio-assistenziali, in quanto titolari di funzione;

2) Di recepire il parere espresso dalla Corte dei Conti della Regione Piemonte con delibera n. 101/2010/SRCPIE/PAR quanto meno nell'ascrivere il C.I.S.S. di Borgomanero alla tipologia dei Consorzi di funzione con scadenza al 31.12. 2013;

3) Di impegnarsi a mantenere in questa fase di transizione l'unitarietà gestionale secondo la forma consortile, fondata sui principi della mutualità e della solidarietà;

4) Di mettere in atto tutte le iniziative del caso per perseguire l'obiettivo di un ambito territoriale coincidente con il Distretto Sanitario, che possa consentire la razionalizzazione delle risorse ed una migliore integrazione socio-sanitaria;

5) Di richiedere espressamente alla Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze in materia, di non assumere decisioni unilaterali sul futuro dei Consorzi e di attivare prontamente un tavolo di confronto con i Comuni, titolari della funzione, per discutere e rendere comune un modello di programmazione e gestione delle politiche sociali, nell'interesse delle collettività amministrate.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stanti le ragioni di urgenza che hanno indotto all'assunzione della medesima

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Frattini Giulio

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. MORNICO PATRIZIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata con atto registrato al n.106 dal 15/2/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. MORNICO PATRIZIO

A Immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. MORNICO PATRIZIO
